

**Deliberazione n° 15
del 07.05.2021**

Oggetto: Estinzione della qualifica dirigenziale in dotazione organica e adeguamento del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Visto il vigente statuto approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1897 del 12/11/2018, su proposta dell'Assemblea dei Soci di cui alla delibera n. 7 del 30 agosto 2018;

Premesso che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 22/12/2006 è stato adottato il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Azienda;

Dato atto che si rende necessario procedere ad una revisione del Regolamento al fine di adeguarlo alle norme, anche regionali, sopravvenute dal 2006 ad oggi, con riferimento all'ambito funzionale con particolare attenzione alla parte relativa agli organi dell'Azienda e che tale revisione non comprende la parte relativa alle assunzioni in quanto il sistema di accesso ai ruoli nella Pubblica Amministrazione è attualmente oggetto di adeguamento normativo generale;

Premesso che, in particolare:

- la dotazione organica dell'Azienda prevede la qualifica dirigenziale per la posizione di Direttore, come stabilito, da ultimo, con deliberazione di questo organo di amministrazione n. 25 del 24/09/2020, mentre le posizioni di responsabile di Area sono attribuite alla categoria D del comparto Funzioni Locali, cui l'ente appartiene;
- tale assetto dotazionale risale alla prima costituzione dell'Azienda (oltre che del trasformato consorzio da cui la stessa nasce);
- *medio tempore*, numerose norme di legge e di CCNL sono intervenute aggiornando gli strumenti economici e normativi propri dei diversi livelli di inquadramento del personale, anche non dirigenziale;
- in particolare, la disciplina delle posizioni organizzative, rispetto alla regolazione che inizialmente le caratterizzava, è oggi arricchita da nuove disposizioni idonee a valorizzare il personale che ne sia destinatario con più elevate aspettative retributive, sia di posizione che di risultato;

Considerato che su tale ambito specifico:

- l'opera di costante implementazione e sviluppo degli ambiti di servizio assegnati all'Azienda e, in parallelo, le sempre più pregnanti esigenze di razionalizzazione dei costi, inducono a valutare possibili soluzioni alternative a quelle già in essere con riguardo alla gestione del ruolo di

Direttore e, più in generale, del complessivo organico aziendale, ferma restando la necessità di assicurare le qualità e le competenze proprie di ciascuna funzione organizzativa e gestionale;

- appare quindi opportuno procedere alla revisione del livello di inquadramento della posizione di Direttore, prevedendo *in primis*, secondo il principio fondamentale di autosufficienza organizzativa, la previa valorizzazione del personale interno che sia in possesso delle caratteristiche necessarie e, in caso di assenza di adeguate professionalità interne, il ricorso al reperimento di professionalità esterna;

Preso atto che:

- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nell'ottica originaria di dover disporre di personale con qualifica dirigenziale, disciplina solo gli strumenti di selezione esterna, data l'assenza di personale di ruolo con tale qualifica funzionale (Titolo IV, Capo III, Sezione II – art. 87 e ss.);
- la previsione in dotazione organica della categoria D del comparto Funzioni Locali per la posizione di Direttore impone, quindi, di integrare le norme vigenti con apposita disciplina per il caso in cui l'Azienda, per effetto dei provvedimenti di determinazione della dotazione medesima, non preveda la qualifica dirigenziale;
- tale disciplina, in ragione dello sviluppo normativo e giurisprudenziale intervenuto in materia ed essendo presente in organico personale qualificato in detta categoria D, deve – in particolare – prevedere la previa verifica interna sull'esistenza di dipendenti dell'ente a tempo indeterminato, idonei e disponibili all'acquisizione del ruolo di Direttore, onde garantire l'effettiva applicazione del principio di economicità e autosufficienza organizzativa di cui sopra, salva diversa e motivata determinazione dell'organo di amministrazione;

Ritenuto, pertanto, di procedere, per gli aspetti di cui sopra, all'adeguamento del Regolamento di organizzazione di ASP, il cui nuovo testo è allegato alla presente deliberazione e i cui contenuti risultano opportunamente tesi ad assicurare l'efficace funzionamento dell'organizzazione comunale;

tutto ciò premesso

DELIBERA

per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente confermato nella parte dispositiva:

1. di aggiornare il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi di ASP approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 3 del 22/12/2006 nel testo che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento in adeguamento alle norme, anche regionali, sopravvenute dal 2006 ad oggi, con riferimento all'ambito funzionale con particolare attenzione alla parte relativa agli organi dell'Azienda;
2. di integrare il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, mediante l'inserimento, dopo l'articolo 80, del seguente:

"Art. 81

*Incarichi di Direttore, direzionali e di alta specializzazione
in assenza della qualifica dirigenziale in dotazione organica*

1. Nel caso in cui la dotazione organica dell'Azienda, quale determinata dall'organo di amministrazione, non preveda la qualifica dirigenziale, le funzioni direzionali sono attribuite ai sensi del presente articolo.

2. La posizione di Direttore può essere conferita, dall'organo di amministrazione:

a) a personale interno all'Azienda, in servizio a tempo indeterminato e di categoria D, in possesso di almeno cinque anni di esperienza nell'Azienda in ruoli tecnico-amministrativi di responsabilità di Area;

b) a personale esterno all'Azienda in possesso di esperienza in ruoli di categoria D o assimilabili e almeno cinque anni di esperienza in posizioni assimilabili a quella di cui alla lettera a), previo motivato atto dell'organo di amministrazione e mediante selezione pubblica da effettuare ai sensi delle disposizioni recate dalla presente Sezione, in quanto applicabili a detta categoria contrattuale.

3. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 2, il trattamento economico di Direttore è determinato in applicazione delle norme di legge, anche regionale, e di CCNL nel tempo in vigore del comparto cui appartiene l'Azienda. Nel caso di cui alla lettera b) del medesimo comma, si applicano le disposizioni di cui alla presente Sezione, in quanto compatibili con la categoria di inquadramento.

4. Per le posizioni direzionali e di alta specializzazione non dirigenziali, diverse da quella di Direttore, si applicano le disposizioni della presente Sezione, in quanto compatibili con la categoria di inquadramento.”;

3. di approvare e adottare il testo integrato del regolamento medesimo come da allegato “A” alla presente deliberazione;
4. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio online e venga altresì pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente";
5. di trasmettere la presente deliberazione alle OO. SS. territorialmente competenti;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di procedere per le ragioni in premessa evidenziate.

L'Amministratore Unico
(Dr. Marco Franchini)



